

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 291

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

**e dal Ministro della sanità**

(VERONESI)

**di concerto col Ministro dell'ambiente**

(BORDON)

**col Ministro dei lavori pubblici**

(NESI)

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BERSANI)

*(V. Stampato Camera n. 19)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2001*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 giugno 2001*

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159,  
recante proroga di termini in materia di acque di balneazione

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.*

## **Proroga di termini in materia di acque di balneazione**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Visto il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito dalla legge 9 luglio 1999, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 1999 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 245, che ha prorogato al 31 dicembre 2000 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decreto-legge n. 109 del 1993, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Acque di balneazione)*

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2001.

Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO – VERONESI – BORDON – NESI  
– BERSANI

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO